Documentazione per l'attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali



Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti - DL 59/2021 A.S. 2207

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2207
Titolo:	Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti - DL 59/2021
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	Senato - 5 ^a Bilancio
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; consta di 6 articoli suddivisi in 20 commi.

L'articolo 1 dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1).

Il **comma 2 ripartisce le risorse** del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale.

In particolare, il **comma 2, lettera a), nn. 1 e 2** e **lettera f), n. 1** determinano le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi **1,4 miliardi** di euro, al finanziamento, rispettivamente, di: Servizi digitali e cittadinanza digitale (350 milioni di euro); Servizi digitali e competenze digitali (250 milioni di euro); Polis – Case dei servizi digitali (800 milioni di euro).

Il comma 2, lett. a) n. 3 destina alle tecnologie satellitari ed economia spaziale, risorse nazionali complementari pari a 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 2, lettera** *a)*, **n. 4** stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari **70 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.

Il **comma 2, lettera b)** determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2, lettera c) destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti. Ai nn. 5 e 6 determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.000 milioni di euro, al finanziamento di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel per le autostrade A24-A25, e per complessivi 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel gestiti da ANAS. Al n. 10 stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico. Al n. 11 stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per l'elettrificazione delle banchine (cold ironing). Al n. 12 destina 300 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 in favore

della **Strategia Nazionale Aree interne**, con riferimento al programma per il miglioramento **dell'accessibilità e della sicurezza delle strade**, da realizzazioni nell'ambito del Ministero delle infrastrutture. Al **n. 13** determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per complessivi 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al **programma "Sicuro, verde e sociale"**, per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 2, lettera d), assegna al Ministero della cultura (MIC) complessivi € 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Il **comma 2, lettera e),** prevede una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a programmi e interventi: in materia di salute, ambiente e clima; relativi ad un "ospedale sicuro e sostenibile"; relativi ad un "ecosistema innovativo della salute".

Il comma 2, lettera f), destina risorse nazionali complementari per gli interventi del Piano - pari a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 - da iscrivere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per i programmi e gli interventi di seguito indicati: « Polis » – Case dei servizi di cittadinanza digitale; Transizione 4.0; Accordi per l'Innovazione.

Il comma 2, lettera *g*), stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 132,9 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori.

Il comma 2, lettera h), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del MIPAAF, da destinarsi, negli anni dal 2021 (il testo in esame indica l'anno 2022, ma la ripartizione per anno prevede uno stanziamento anche per il 2021) al 2026, per complessivi 1.203,3 milioni di euro: tali risorse sono finalizzate al finanziamento dei "Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo".

Il **comma 2, lettera i)**, reca uno stanziamento di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e ripartito in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

Il **comma 2, lettera /),** determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell'interno.

Il **comma 2, lettera m)**, determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure di cui ai commi 3, 4 e 5.

Il comma 3 proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell'agevolazione.

I commi 6-7 disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti previsti dal Piano: è prevista l'emanazione di un decreto del MEF entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi. Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Il comma 9 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del Piano nazionale complementare.

L'articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031.

L'articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli **investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese** di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (**Transizione 4.0**). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse di cui al Next Generation Eu in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

L'articolo 4 dispone interventi di finanziamento per l'attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza –Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.

L'articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1). Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3). Provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Gli interventi previsti a valere sul fondo complementare incidono su numerose materie, alcune di competenza esclusive dello Stato (perequazione delle risorse finanziarie e tutela dell'ambiente e dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione); altre di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, articolo 117, terzo comma) e residuale regionale (agricoltura, articolo 117, quarto comma).

Al riguardo, si valuti quindi l'opportunità di prevedere l'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'articolo 1, comma 7, e chiamato ad individuare le procedure di monitoraggio degli interventi previsti dal fondo complementare.

Senato: Nota breve n. 292

Camera: Nota Questioni regionali n. 161

26 maggio 2021

Camera Servizio Studi

Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

CD_legislazione